COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI**

INDICE

PAG.

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; Senatori MARTINAZZOLI ed altri; Senatori LUGNANO ed altri; Disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche, e relativo sistema di autorizzazioni (1845);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) 515

PRESIDENTE . . 515, 516, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 533, 534

ACCREMAN . . 516, 518, 519, 520, 521, 530, 531

ASSANTE 517, 525, 526, 529

COCCIA 517, 525, 533

FELISETTI . . 516, 518, 519, 520, 521, 523, 525

GARGANI 534

LA LOGGIA 528, 534

PAG.

LOSPINOSO SEVERINI 520, 521, 531

MANCO 524, 528, 530, 532, 533, 534

MAZZOLA 532

MUSOTTO 517, 521, 527, 531

PADULA 517, 519

PATRIARCA 528

RICCIO PIETRO 519, 521, 527, 532

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* 519, 521

La seduta comincia alle 10,30.

MAZZOLA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lugnano ed altri e del disegno di legge *(Testo unificato, approvato dal Senato)* (2428); e delle proposte di legge Balzamo ed altri (1482); Assante ed altri (1497); Anderlini ed altri (1845); Altissimo e Baslini (2100); Piccoli ed altri (2323), concernenti le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lu-

gnano ed altri; e del disegno di legge, approvati dal Senato in un testo unificato, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri; Assante ed altri; Anderlini ed altri; Altissimo e Baslini; Piccoli ed altri, concernenti le intercettazoni telefoniche.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 14 febbraio sono stati approvati i primi due articoli del progetto di legge n. 2428, prescelto come testo base.

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Dopo l'articolo 617 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 617-*bis*. — (*Cognizione illecita di altre comunicazioni o conversazioni*) – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-*bis*, 616 e 617, fraudolentemente, prende cognizione di una trasmissione di suoni, immagini o dati a lui non diretta, è punito con le pene previste dalla prima parte dell'articolo 617.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-*bis*, 616 e 617, rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o comunicazioni indicate nella prima parte del presente articolo, anche se occasionalmente intercettate ».

FELISETTI. L'articolo aggiuntivo in esame tende ad inserire un articolo 617-*bis* dopo l'articolo 617 del codice penale. Il motivo di tale inserzione è evidente: poiché all'articolo 1 del progetto di legge, già approvato, sono contemplati i casi relativi ad intercettazioni di notizie od immagini afferenti alla vita privata (svolgentesi cioè nell'ambito strettamente abitativo e familiare, come indica l'articolo 614 del codice), e poiché all'articolo 2, che sostituisce l'articolo 617 del codice penale, si disciplinano le intercettazioni fraudolente a carattere telefonico o telegrafico, appare necessario introdurre una disciplina penalistica delle intercettazioni che riguardi altri luoghi ed altri strumenti.

In altre parole, con la prima parte dell'articolo aggiuntivo si vuole punire chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-*bis*, 616 e 617, fraudolentemente, prenda cognizione di una trasmissione di suoni, immagini o dati a lui non diretta, mentre con la seconda parte si vuole disciplinare l'ipotesi di chi, occasionalmente, e quindi non fraudolentemente, intercetti il contenuto delle conversazioni o comunicazioni indicate nella prima parte, rivelandone il contenuto al pubblico. In questo caso, cioè, non si può punire l'occasionale e non intenzionale intercettazione, ma si può e si deve prendere in considerazione, sotto il profilo di un'ipotesi punitiva, il fatto – e qui c'è intenzionalità e volontarietà – che l'occasionale intercettatore riveli il contenuto della conversazione o comunicazione che ha intercettato.

ACCREMAN. Nella precedente seduta, in sede di esame del primo articolo di questo provvedimento, vi è stata una specie di ripetizione della discussione sulle linee generali del progetto di legge. Il nostro gruppo dichiarò la sua adesione all'impostazione del provvedimento così come ci perviene dal Senato, poiché non intende estenderne la portata ad ogni tipo di intercettazione, così come propone l'articolo aggiuntivo Felisetti 2-*bis*. Nella precedente seduta l'onorevole Felisetti affermò l'opportunità di ampliare l'ambito del provvedimento per farvi rientrare l'intercettazione di qualsiasi comunicazione di suoni, immagini o dati diretta ad altri. Non possiamo che ripetere le nostre perplessità di fronte ad una normativa che, intervenendo nella vita di ciascuno, porrebbe in essere uno stato di allarme continuo. Infatti l'unica salvaguardia esistente nell'articolo aggiuntivo Felisetti, rispetto ad una mannaia che penderebbe sul capo di tutti, è l'inserimento del termine « fraudolentemente ».

PRESIDENTE. Chiedo scusa per l'interruzione, onorevole Accreman. Nella precedente seduta erano state avanzate obiezioni, sostanzialmente accolte dalla Commissione, proposte da lei e dall'onorevole Padula per la estensione della norma sino a difendere un astratto diritto alla riservatezza. L'articolo aggiuntivo 2-*bis* oggi presentato dall'onorevole Felisetti è molto più limitato, perché non si riferisce ad ogni acquisizione di notizie, ma solo alle intercettazioni.

ACCREMAN. Qual è il significato delle parole « dati a lui non diretti » ? Si tratta di qualche cosa di diverso dai suoni e dalle immagini.

Noi riteniamo che questo ampliamento non sia da accogliere, per le ragioni che manifestammo nella precedente seduta, che non sono

state esattamente interpretate da lei, signor presidente. È inutile ripetere la discussione di allora. Siamo molto perplessi di fronte a questo ampliamento, che a nostro avviso costituisce un modo di intervenire con un raggio amplissimo nella vita di ciascuno.

PADULA. Chiedo scusa all'onorevole Felisetti, perché ero assente al momento dell'illustrazione del suo articolo aggiuntivo. Vi è un'altra espressione che mi porta a condividere quanto diceva l'onorevole Accreman: non si comprende infatti come si possa conciliare il termine « fraudolentemente » con le parole « prende cognizione »; se si tratta di intercettazione, si rientra nell'ipotesi prevista all'articolo 1, in quanto si indica una fattispecie precisa; ma «prendere cognizione » è un'espressione più lata; al limite potrebbe comprendere il caso della telefonista che ascolta quello che dice il principale parlando all'esterno. Nel secondo comma, poi, si dice « rivela il contenuto ». Che cosa significa ? Il contenuto è la notizia. Stiamo cercando di regolare l'uso di determinati mezzi. Mi permetterei, pertanto, di trasformare questo mio intervento in una richiesta di chiarimenti al proponente affinché mi spieghi in che cosa il primo comma dell'articolo 617-*bis* del codice penale si distinguerebbe dall'articolo 1 del progetto di legge e mi chiarisca i dubbi sul secondo comma, che riguarda non tanto l'utilizzazione di strumenti fraudolenti quanto la rivelazione del contenuto dell'intercettazione.

L'ipotesi di cui al secondo comma mi sembra infatti estremamente lata perché, ad esempio, se un terzo viene a conoscenza del contenuto di un'intercettazione viene punito senza che vi sia alcuna previsione di dolo specifico. Io capirei se si volesse estendere una certa previsione punitiva quando ci fosse un'intenzione illecita (ad esempio quando si usasse il contenuto della comunicazione o della conversazione a scopo di estorsione o di minaccia), ma la semplice rivelazione di un fatto non mi sembra concreti un dolo specifico.

Avviene in pratica, ad esempio, che quasi tutti i centralinisti di aziende pubbliche o private ascoltino le conversazioni dei loro superiori; se anche ne rivelassero il contenuto ad un amico non per questo dovrebbero essere puniti. Lo dovrebbero essere, semmai, se la rivelazione fosse finalizzata ad una specifica fattispecie lesiva.

Tutto ciò mi sembra riproponga le perplessità che già avevo espresso nella scorsa seduta.

MUSOTTO. Ritengo che l'estensione della punibilità anche alla rivelazione di comunicazioni o conversioni « occasionalmente intercettate » comporti un allargamento non accettabile della disciplina relativa alle intercettazioni.

In verità, l'ipotesi più corretta potrebbe essere la seguente: se taluno intercetti occasionalmente una comunicazione e ne riveli il contenuto, i casi possono essere due: se il contenuto è innocuo, non c'è problema; se esso è lesivo, il fatto ricadrà nell'ambito della diffamazione, cioè di disposizioni che già sono nel nostro ordinamento giuridico.

Il diritto penale presuppone un certo tipo di comportamento che possa giustificare l'applicazione di una sanzione. Pertanto « occasionalmente » non ha lo stesso significato di « fraudolentemente » e di conseguenza usciamo dall'ambito del diritto penale.

Sono pertanto contrario all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Felisetti.

ASSANTE. Vorrei ricordare che abbiamo già svolto una discussione iniziale e che abbiamo voluto delimitare questa normativa ad alcuni casi specifici. Ritengo che questo principio debba essere tenuto presente nel corso di tutta la discussione del provvedimento. A mio avviso l'articolo aggiuntivo Felisetti 2-*bis* rischia di trasformare completamente il testo approvato dal Senato. Esprimo pertanto parere negativo in ordine a tale articolo aggiuntivo.

COCCIA. Siamo stati animati dalla volontà di arricchire e migliorare questo testo, ma intendiamo rimanere nell'ambito del provvedimento approvato dal Senato, che ha voluto introdurre una disciplina che ha come obiettivo quello di intervenire sulle interferenze nella vita privata. Su questo punto vi è stata una « discussione-pilota » nella precedente seduta, al termine della quale vi è stata una scelta che non può non avere influenza nel dibattito. L'articolo aggiuntivo presentato oggi non è che lo sviluppo dell'emendamento presentato dall'onorevole Felisetti all'articolo 1. Ritengo che si debba rimanere nell'ambito della linea scelta nella precedente seduta.

Vorrei rilevare inoltre, anche al fine di una rapida approvazione di questo testo, che se ne allargassimo le maglie certamente arriveremmo ad un « ping-pong » con il Senato; quindi la soddisfazione dell'esigenza di stabilire un drenaggio rispetto alle interferenze illecite apparterrebbe a tempi futuri.

PRESIDENTE. L'illustrazione dell'emendamento da parte dell'onorevole Felisetti non è stata ascoltata da tutti i membri della Commissione. Se non vi sono obiezioni, e con la precisazione che questo non costituisce in alcun modo un precedente, do per la seconda volta la parola all'onorevole Felisetti per dei chiarimenti.

FELISETTI. Poiché dalla discussione fin qui svoltasi è emersa la necessità di chiarire ulteriormente la portata dell'articolo aggiuntivo da me presentato, io prego i colleghi di compiere un passo logico. Noi abbiamo approvato l'articolo 2 che recita: « Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica... »: oggetto di tale articolo è, dunque, la tutela della riservatezza della comunicazione che si svolge, telefonicamente o telegraficamente, tra due interlocutori. La comunicazione è l'oggetto e la riservatezza di tale comunicazione, che noi vogliamo tutelare, è sul contenuto, limitatamente, però, al caso in cui tale comunicazione avvenga tramite telefono o telegrafo. Se l'identico contenuto venisse espresso tramite un altro strumento, che non sia il telefono od il telegrafo, non ci sarebbe più tutela. La prima parte dell'articolo 2-*bis* tende perciò a completare, sul piano logico, un concetto che abbiamo già accettato approvando l'articolo 2, sebbene limitatamente ai mezzi ivi indicati.

Aggiungo – rispetto alle osservazioni relative all'uso di un linguaggio che è stato definito « approssimativo » – che l'espressione « prende cognizione » compare anche nell'articolo 2, già approvato.

Analogamente, l'ipotesi di cui alla seconda parte dell'articolo 2-*bis* è la stessa del secondo comma dell'articolo 2, riguarda cioè la rivelazione del contenuto delle comunicazioni o conversazioni intercettate. Con la differenza, però, che il contenuto rivelato (ed uso la parola « contenuto », altrimenti si cadrebbe in ipotesi punitive soltanto se ci fosse registrazione, trasmissione o riproduzione), in questo caso, si riferisce alle comunicazioni o conversazioni di cui alla prima parte dell'articolo 2-*bis*, a quelle cioè intercettate tramite mezzi diversi dal telefono o dal telegrafo.

Se, per esempio, io intercetto una comunicazione telefonica o telegrafica, sono punibile ai sensi dell'articolo 2. Se viceversa la comunicazione della stessa notizia avviene con un mezzo diverso da quello telegrafico o telefonico (per esempio, la trasmissione in busta di una fotografia, l'inoltro via radio di dati, eccetera) non verrebbe presa in considerazione, in difetto dell'articolo 2-*bis*. Pertanto non vi è ampliamento della portata dell'articolo 2, ma solo la presa in considerazione di altri strumenti di trasmissione.

Quanto al concetto di rivelazione, poiché sono stati fatti degli esempi, come quello della telefonista, vorrei dire che una cosa è che occasionalmente, quindi non intenzionalmente, uno ascolti, altra cosa è che « fraudolentemente » uno intercetti. Ma prendiamo in considerazione la seconda ipotesi che è stata sollevata; si dice, come del resto figura nel secondo comma dell'articolo 2, « rivelazione al pubblico »; si parla, cioè, di ridondanza all'esterno, al pubblico, cosa che certamente non si verifica nella conversazione privata. D'altra parte la formula ripete esattamente i termini del precedente articolo, che è già stato approvato.

ACCREMAN. Quando l'onorevole Felisetti afferma che vi è un rigore logico tra l'emendamento che egli propone ed un testo precedentemente approvato, tutti siamo d'accordo. Tuttavia il punto non è quello di fare un'opera di perfezione logica, ma di scegliere le fattispecie da tutelare in maniera particolare. Ad esempio, prendiamo l'articolo 615-*bis* del codice penale, là dove tutela i fatti riguardanti quelle parti della vita privata svolti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice stesso. Chiedo all'onorevole Felisetti: forse che la vita privata non si svolge anche al di fuori di quell'ambito? Se noi dovessimo fare un'opera di logica perfetta, dovremmo ampliare la disposizione fino a comprendervi tutti gli aspetti. Analogamente accade per quanto riguarda l'articolo 2; infatti le comunicazioni telefoniche o telegrafiche hanno questa caratteristica, di essere il mezzo universalmente usato per comunicazioni a distanza e pubblicamente garantito. Noi vogliamo appunto tutelare la salvaguardia della garanzia pubblica, nel senso che le comunicazioni a distanza, che universalmente si fanno con telegrafo o con telefono, siano coperte da una sanzione in caso di indebita interferenza.

Noi vogliamo tutelare la riservatezza delle comunicazioni che si svolgono tramite quei mezzi – telegrafo e telefono – che sono usati dai privati, ma pubblicamente garantiti quanto alla loro segretezza. Questo è l'ambito nel quale ci vogliamo muovere, non perché non ci siano altri possibili strumenti di comunicazione a distanza, ma perché, dato che essi sono lasciati alla « stramberia » dei privati, bisognerebbe andarli a ricercare onde garantirne pubblicamente la difesa da intercettazioni.

PADULA. Vorrei capire che cosa si intende con la parola « trasmissione », e sapere se le comunicazioni per radio-onde vanno ricomprese in questo termine ovvero nel termine « comunicazioni ».

PRESIDENTE. La definizione di radio-onde non è stata inserita in alcuno degli articoli fin qui approvati.

PADULA. Mi era sembrato che ci fosse un accordo unanime nel voler inserire anche questo concetto.

FELISETTI. Ad un certo momento non se ne è parlato più.

PADULA. Io sono d'accordo con quanto diceva l'onorevole Felisetti circa la opportunità di inserire una norma che equipari le trasmissioni via onde alle trasmissioni via filo.

ACCREMAN. Ma questa sarebbe una cosa veramente diversa da quanto disposto nell'emendamento Felisetti.

PADULA. Io ho i miei dubbi che rientri nel concetto di « trasmissione » una radio-spia inserita in un locale dove due persone conversano. Si può allora dire che ciò ricade nella « trasmissione » di notizie o di dati ? Direi di no, perché la trasmissione implica il concetto di distanza e non di conversazione diretta.

Ritengo opportuno che ci si soffermi un momento su tale problema, perché il fenomeno delle radio-spie è d'uso frequentissimo nello spionaggio e nel ricatto. Do comunque per scontato che la trasmissione per *telex* o per onde guidate sia compresa nelle ipotesi già previste.

RICCIO PIETRO. L'ampiezza del concetto contenuto nel primo comma dell'articolo 1 (« Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura... ») è evidente. È stato altresì ricordato che tutte le conversazioni che non siano comprese nella telegrafia o nella telefonia, affidate alla pubblica gestione, sarebbero escluse dalla formulazione di cui al primo comma dell'articolo 2. Io contesto che la comunicazione via *telex* non sia equiparabile a quella telefonica e che chi intercetti una comunicazione del primo tipo non sia punibile, altrimenti non si raggiungerebbe lo scopo che si prefigge il progetto di legge. Bisognerebbe allora tutelare anche la riservatezza delle comunicazioni che avvengano tramite strumenti diversi da quelli indicati nei primi due articoli del testo di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto che vi sono molteplici richieste di chiarimenti e di miglioramenti della formula che, però, dovrebbero essere tradotte, per divenire operanti, in subemendamenti.

Prego chi lo desideri di farmi pervenire per iscritto eventuali subemendamenti.

Poiché non vi è presentazione di subemendamenti, la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sul testo dell'articolo aggiuntivo Felisetti 2-*bis* – sempre che il presentatore insista per la votazione – sul quale, in qualità di relatore sul progetto di legge in discussione, dovrò ora esprimere il mio parere.

Ritengo che lo sforzo compiuto dall'onorevole Felisetti per tentare di comprendere nella previsione legislativa anche i casi che fuoriescono dall'ambito degli articoli 615 e 617 del codice penale possa far sorgere alcune delle preoccupazioni che sono state espresse; queste tuttavia non mi sembrano di tale portata da giustifificare una reiezione dell'articolo aggiuntivo.

Il relatore, ad ogni modo, in considerazione del fatto che il dibattito svoltosi al Senato deve essere tenuto presente, per evitare che il provvedimento continui a passare dall'uno all'altro ramo del Parlamento senza arrivare ad un'ultima definizione, si rimette al parere del Governo.

Ripeto che, se non fosse accolto l'articolo aggiuntivo Felisetti 2-*bis*, il problema rimarrebbe aperto e sarebbe necessario arrivare, in qualche altro punto della normativa, a definire esattamente che cosa si intenda per comunicazione telegrafica o telefonica; altrimenti detteremmo norme inapplicabili in alcuni casi.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'intervento riassuntivo dell'onorevole Castelli è molto apprezzabile. Anche il Governo ritiene opportuno definire meglio questo punto della normativa, per completarla. Propone quindi che l'articolo aggiuntivo Felisetti venga ritirato od accantonato, con la riserva di riprendere l'esame della materia oggetto dell'articolo stesso.

FELISETTI. D'accordo. Chiedo che il mio articolo aggiuntivo 2-*bis* venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo Felisetti 2-*bis* è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 617-*bis*. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

« ART. 617-*ter*. — (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

L'onorevole Felisetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 617-bis *del codice penale, dopo le parole*: idonei ad intercettare *aggiungere le seguenti*: a registrare (3. 3).

Nel primo comma dell'articolo 617-ter *del codice penale, dopo le parole*: il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, *aggiungere le parole*: anche solo occasionalmente intercettata (3. 1).

FELISETTI. Il primo emendamento è conforme a quanto è emerso nella discussione sulle linee generali, cioè alla previsione punitiva dell'installazione intesa come reato autonomo rispetto all'intercettazione.

Poiché l'articolo 3 del testo del Senato prende in considerazione gli apparecchi o gli strumenti idonei ad intercettare o ad impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche, con l'emendamento 3. 3 si intende comprendere anche gli apparati o gli strumenti idonei a registrare.

ACCREMAN. È certo che chi registra intercetta.

FELISETTI. Se il concetto è questo, l'emendamento 3. 3 è superato. Lo scopo di tale emendamento è quello di non escludere dall'ipotesi punitiva chi colloca nel cassetto un apparecchio di registrazione, con la considerazione che non si tratti di intercettazione in quanto mancherebbe il meccanismo previsto.

LOSPINOSO SEVERINI. Sarebbe opportuno chiarire a verbale questo punto, perché altrimenti arriveremmo ad una specificazione che è contraria al concetto generale che abbiamo stabilito.

PRESIDENTE. In qualità di relatore ho presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 617-ter *del codice penale sopprimere le parole*: o sopprimere (3. 4);

Al primo comma dell'articolo 617-ter *del codice penale, sostituire la parola*: lascia *con la parola*: lasci (3. 5).

Vorrei illustrare tali emendamenti meramente formali.

All'articolo 3, nella parte relativa all'articolo 617-*ter* del codice, vi è un'espressione che è contraddittoria. Si dice infatti: « altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione »; questa espressione non considera che la « soppressione » rientra nell'ambito dell'« alterazione »; d'altra parte, si pone in contraddizione con il seguito della disposizione, in cui si parla di « farne uso »: come si può fare uso di una comunicazione interamente soppressa? Ritengo pertanto che debbano essere soppresse le parole « o sopprime ».

L'emendamento 3. 5 riguarda un evidente errore di stampa, là dove vi è un congiuntivo seguito da un indicativo: « ne faccia uso o lascia ».

MUSOTTO. Dovremmo far tesoro del rilievo espresso dal ministro circa l'esigenza di una tipicizzazione. All'articolo 3 si parla di strumenti comunque idonei; sopprimerei il termine « idonei » perché è logico che gli strumenti debbano esserlo; sostituirei tale termine con le parole « al fine di intercettare », in modo che vi sia l'indicazione dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo. In sostanza, è inutile l'indicazione dell'idoneità, mentre è importante che nella norma venga indicato il fine, la direzione della volontà. Quindi avremmo impedito il reato sotto i due aspetti: quello dell'elemento soggettivo e quello dell'elemento obiettivo specifico.

ACCREMAN. Per quanto riguarda l'articolo 617-*bis* del codice siamo dell'opinione di far rimanere il testo come è stato formulato dal Senato, con la precisazione a verbale che ogni registrazione presuppone intercettazione. Questo ai fini di una futura interpretazione della legge.

Sull'emendamento Castelli 3. 4 non siamo invece d'accordo, perché i comportamenti descritti sono tutti autonomi.

LOSPINOSO SEVERINI. Bisognerebbe allora distinguere bene le due ipotesi delittuose; l'espressione « qualora ne faccia uso » potrebbe creare confusioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo alinea, le parole: strumenti idonei ad intercettare *con le altre:* strumenti al fine di intercettare (3. 6).

MUSOTTO. L'emendamento è già stato illustrato.

PRESIDENTE. Esprimendo il mio parere di relatore, ritengo che sia bene non integrare l'articolo 617-*bis* del codice con la aggiunta, dopo la parola « intercettazione », della parola « registrazione », perché altrimenti sorgerebbero problemi interpretativi più gravi di quelli ai quali l'emendamento tende ad ovviare.

Invito pertanto l'onorevole Felisetti a ritirare il suo emendamento 3. 3, in considerazione dell'unanime convincimento della Commissione e del rappresentante del Governo in ordine al fatto che nella attività di intercettazione è ricompresa quella di registrazione di conversazione altrui.

Sono invece favorevole all'emendamento Felisetti 3. 1 e all'emendamento Musotto 3. 6, insistendo altresì sui miei emendamenti 3. 4 e 3. 5.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con quanto ha detto il relatore, accettando gli emendamenti 3. 1, 3. 4, 3. 5 e 3. 6. ed invitando a ritirare l'emendamento 3. 3, per le ragioni già espresse dal relatore stesso.

FELISETTI. Dopo la precisazione fatta dal relatore ritiro l'emendamento 3. 3.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Il primo emendamento da votare è quello numero 3. 6, presentato dall'onorevole Musotto.

ACCREMAN. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Musotto 3. 6, poiché sono dell'opinione che debba essere mantenuta la dizione « idonei ».

RICCIO PIETRO. Per conto mio dichiaro invece che voterò a favore dell'emendamento Musotto. L'espressione « idonei » mi sembra infatti inutile e dannosa, mentre l'espressione « al fine » mi pare sia necessaria perché il reato che andiamo a punire non è quello della pura e semplice installazione, che viene in tanto punita in quanto questa collocazione di strumento viene fatta con uno scopo; se questo scopo manca, è inutile l'espressione « idonei ».

ACCREMAN. Questa spiegazione fa cadere le mie perplessità, quindi voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Musotto 3. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore numero 3. 4, accettato dal Governo.

LOSPINOSO SEVERINI. Voterò a favore di questo emendamento. Mantenendo la dizione originaria, ed essendo la sanzione condizionata all'uso, mi pare che dal « falso per soppressione » previsto da tale norma verrebbe ad enuclearsi un tipo anomalo di falso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 3. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 5, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 3, che, a seguito delle modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 617-*bis*. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

« ART. 617-*ter*. — (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è abrogato.

Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 226-*bis*. — (*Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche con riferimento solo ai seguenti reati:

1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;

2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;

3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;

4) reati di contrabbando;

5) reati di molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche dell'imputato con il difensore, il consulente tecnico e i loro ausiliari.

A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in esse stabilite, nonché delle notizie od immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale. La nullità di cui sopra è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ».

« ART. 226-*ter*. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — L'autorizzazione è concessa con decreto specificatamente motivato del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi e sussista effettiva necessità delle operazioni da effettuare.

Il decreto deve indicare, inoltre, le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non potrà superare i giorni quindici. Il termine può essere prorogato per periodi successivi di sette giorni fino a che ne sussista la necessità, con ordinanze del giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica. Qualora si renda necessaria la proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I decreti e le ordinanze sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro ».

« ART. 226-*quater*. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonché il numero dell'apparecchio telefonico controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Il magistrato dispone la trascrizione delle registrazioni.

Le trascrizioni delle registrazioni devono essere eseguite sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario eventualmente assistiti da esperti nominati dal giudice ».

L'onorevole Felisetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Nella rubrica dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, sopprimere la parola*: telefoniche (4. 18);

Al primo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, sostituire le parole*: comunicazioni o conversazioni telefoniche *con le altre*: trasmissioni di suoni, immagini o dati (4. 19);

Al primo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, sopprimere, al n. 2, le parole*: la produzione, il commercio e l'impiego di (4.4);

Al primo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, aggiungere, al n. 5, dopo le parole*: reati di *le altre*: ingiurie, minacce (4. 3);

Sostituire il secondo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale con il seguente:*

« Non è consentita in ogni caso l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività (4. 5);

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale ed inserire, dopo l'articolo 226*-quater *del codice di procedura penale il seguente:*

« ART. 226-*quinquies*. — (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite*). — A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonché dalle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale, ancorché raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La nullità prevista nel presente articolo è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento » (4. 8);

All'ultimo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, aggiungere, dopo le parole*: intercettazioni telefoniche *le altre*: e delle registrazioni.

Nella rubrica dell'articolo 226-ter *del codice di procedura penale, sopprimere la parola*: telefoniche. (4. 21);

Al primo comma dell'articolo 226-ter *del codice di procedura penale, dopo la parola:* L'autorizzazione *aggiungere le altre*: prevista dalla prima parte del precedente articolo. (4. 22);

Al primo comma dell'articolo 226-ter *del codice di procedura penale, aggiungere le parole:*

« Quando si procede all'istruzione con rito formale l'autorizzazione è concessa dal giudice istruttore, su richiesta del procuratore della Repubblica, con le stesse modalità di cui al comma precedente » (4. 6).

FELISETTI. L'emendamento 4. 18 tende ad abolire la parola « telefoniche » dalla rubrica dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale.

L'articolo 4 riguarda l'ipotesi di intercettazioni autorizzate: la soppressione della parola « telefoniche » dovrebbe essere approvata per coerenza con alcuni emendamenti precedentemente proposti. Per cui, se estendessimo il concetto della illegittimità alle intercettazioni relative a tutti gli strumenti di conversazione, la concessione della facoltà di autorizzare soltanto le intercettazioni di conver-

sazioni telefoniche significherebbe limitare la possibilità del magistrato di autorizzare le intercettazioni. Sono comunque del parere che i miei emendamenti 4. 18 e 4. 19 dovrebbero essere accantonati in relazione all'avvenuto accantonamento dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*, con il quale le due proposte di modifica in questione sono correlate.

Ho presentato poi l'emendamento 4. 4 perché la dizione « produzione, commercio ed impiego di stupefacenti » specifica alcuni degli elementi relativi alla disciplina di queste sostanze, col rischio (e mi rifaccio ad un'affermazione del collega Accreman) di trasformare ogni specificazione in una esclusione di ciò che non è stato espressamente indicato. In poche parole, sopprimendo questa dizione, resterebbe l'espressione « reati concernenti stupefacenti », con la conseguenza che la disciplina degli stupefacenti e dei reati relativi si intenderebbe compresa fra le materie per le quali il magistrato può autorizzare le intercettazioni. Esiste una disciplina penalistica che concerne gli stupefacenti: con l'emendamento 4. 4 da me proposto si evita di specificare l'oggetto del reato, proprio perché già previsto in altra sede.

Con l'emendamento 4. 3 propongo di aggiungere, ai reati di molestia e di disturbo, anche quelli di ingiurie e minacce, ognuno dei quali è oggetto di una specifica previsione penalistica. In tal modo il magistrato può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad impedire, interrompere od intercettare comunicazioni telefoniche che si riferiscono anche a questi due reati.

L'emendamento 4. 5 propone una diversa formulazione del secondo comma dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale nel senso che non sarebbe consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e loro ausiliari con l'imputato, solo quando esse abbiano per oggetto i procedimenti nei quali tali persone esercitano le rispettive attività.

L'emendamento 4. 8 tende a far oggetto di uno specifico articolo del codice di procedura penale (il 226-*quinquies*) la materia di cui all'ultimo comma dell'articolo 226-*bis*, con la ulteriore specificazione che sono inficiate di nullità assoluta le intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, ancorché raccolte prima dell'entrata in vigore della legge in discussione.

Propongo poi, con l'emendamento 4. 20, che nel concetto di intercettazione sia esplicitamente compreso anche quello di registrazione, mentre ritengo che l'emendamento 4. 21, relativo alla soppressione della parola « telefoniche » nella rubrica dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale, debba essere accantonato, analogamente a quanto avvenuto per l'articolo aggiutivo 2-*bis*, poiché dettato dalle stesse motivazioni.

Con l'emendamento 4. 22 propongo di aggiungere al primo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale, dopo le parole: « l'autorizzazione », le seguenti: « prevista dalla prima parte del precedente articolo »; con l'emendamento 4. 6, invece, si estende l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 226-*ter* del codice stesso (autorizzazione concessa con decreto specificatamente motivato del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi e sussista effettiva necessità delle operazioni da effettuare) anche al caso in cui si proceda all'istruzione con rito formale, ove sarà il giudice istruttore a concedere l'autorizzazione, su richiesta del procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, sostituire il n. 1 con il seguente*: 1) delitti non colposi puniti con pena non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione. (4. 11);

Al secondo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, sopprimere le parole*: il consulente tecnico e i loro ausiliari. (4. 12).

MANCO. Il n. 1 dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale riguarda tutti i delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione; verrebbero cioè esclusi tutti i procedimenti penali di competenza pretorile, in genere. Noi sappiamo invece che ci sono dei processi di competenza pretorile di notevole importanza per i quali il magistrato, se fosse approvato il n. 1 nel testo approvato dal Senato, non potrebbe autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad impedire, interrompere od intercettare le relative comunicazioni o conversazioni telefoniche. Per questo motivo propongo di modificare il n. 1, e di trasformarlo nel seguente: « delitti non colposi puniti con pena non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione ».

Propongo altresì di escludere le conversazioni dei consulenti tecnici e loro ausiliari dall'ambito delle conversazioni non intercettabili, lasciando che la previsione si riferisca solo alle conversazioni tra imputato e difensore, dal momento che non avrebbe alcun senso proibire l'intercettazione delle conversazioni che si svolgono tra i consulenti tecnici o i loro ausiliari e le parti. Sarebbe più interessante circoscrivere il caso all'attività del difensore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Assante, Perantuono e Coccia hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 226-*bis *del codice di procedura penale.* (4. 13);

*Sostituire l'articolo 226-*ter *del codice di procedura penale, mantenendo inalterata la rubrica, con il seguente:*

« L'autorizzazione è disposta con decreto dettagliatamente motivato dal procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti inizi di reato e sussista effettiva necessità di limitare la libertà delle comunicazioni telefoniche ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

Il decreto deve indicare, inoltre, le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non potrà superare i 15 giorni e potrà essere prorogata, con ordinanza del giudice istruttore, per periodi successivi di 7 giorni, fino a che sussistano le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo e non sia mutato il titolo del reato per il quale l'intercettazione è disposta.

Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.

I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore. Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro » (4. 14).

ASSANTE. Circa l'emendamento 4. 13, è solo per ragioni sistematiche che riteniamo di collocare in altra parte del progetto di legge la materia relativa alle nullità. Per quanto concerne il merito, annuncio fin da ora che il gruppo comunista è per il mantenimento integrale del testo approvato dal Senato.

Quanto all'emendameno 4. 14, mi pare che esso chiarisca in modo più preciso i concetti espressi dall'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale, usando un'espressione più chiara che lascia meno spazio alla discrezionalità del magistrato.

All'ultima parte dell'articolo 226-*ter*, abbiamo voluto precisare che l'apposito registro deve essere riservato per ovvi motivi, per impedire che altri prendano conoscenza delle intercettazioni in corso; il registro deve essere riservato e depositato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore secondo la rispettiva competenza. Quando le intercettazioni sono state eseguite, venendo meno il principio della segretezza delle intercettazioni in corso, l'annotazione deve farsi in un registro pubblico, a conoscenza di tutti i cittadini, con possibilità di ottenerne certificazione da parte degli intercettati. In sostanza abbiamo previsto due distinti registri, uno per le intercettazioni in corso e uno, pubblico, per le intercettazioni che sono già state eseguite. Mi sembra che questa norma risponda nel contempo ai princìpi della segretezza e della pubblicità.

FELISETTI. Le intercettazioni effettuate dal magistrato sono un modo di raccogliere le prove, quindi costituiscono prove. Di tali prove vi è in seguito disponibilità pubblica?

ASSANTE. Questo aspetto è disciplinato successivamente da altro emendamento, relativo al deposito degli atti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Assante, Perantuono e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 226-*quater *del codice di procedura penale con il seguente:*

« Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti telefonici installati presso la procura della Repubblica » (4. 16).

COCCIA. L'emendamento 4. 16 risponde alla volontà della Commissione, emersa nel corso della discussione sulle linee generali, di introdurre una modifica al fine di garantire la massima riservatezza e di ovviare ai molteplici inconvenienti tecnici derivanti dall'esecuzione di tali operazioni presso le centrali telefoniche, messi in rilievo anche nel parere espresso dalla Commissione trasporti. Si prevede infatti che tali operazioni debbano es-

sere effettuate esclusivamente presso gli impianti telefonici installati presso la procura della Repubblica. Ci sembra che questo sia il modo più corretto per salvaguardare la riservatezza di tali operazioni e per superare le numerose difficoltà tecniche che sono state poste in rilievo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Assante, Coccia e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto e il quinto comma dell'articolo 226-*quater *del codice di procedura penale con i seguenti:*

« I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

I processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

Ai soli difensori degli indiziati o imputati è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato dal giudice ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni e di estrarre copia anche di queste ultime, con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Dopo il deposito previsto nel quinto capoverso del presente articolo, il giudice dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni telefoniche registrate » (4. 15).

ASSANTE. Signor Presidente, lo illustrerei assieme all'emendamento 4. 17.

PRESIDENTE. Sta bene, si tratta del seguente emendamento, presentato dagli onorevoli Coccia, Assante e Spagnoli:

*Dopo l'articolo 226-*quater *del codice di procedura penale aggiungere il seguente:*

« ART. 226-*quinquies*. — (*Stralcio delle registrazioni estranee ai fini istruttori*). — Dopo le comunicazioni, i depositi e le trascrizioni di cui all'articolo 226-*quater*, il giudice procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni telefoniche nonché dei verbali o parti degli stessi estranei ai fini istruttori, provvedendo alla restituzione dei medesimi all'interessato, ovvero alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate per indagare o per seguire fatti diversi da quelli per i quali si procede » (4. 17).

ASSANTE. L'emendamento 4. 15 modifica il testo del Senato, nel quale si prevede che la trascrizione della registrazione sia eseguita sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario, senza il controllo del magistrato. A nostro avviso anche la trascrizione costituisce un mezzo di prova che potrebbe essere manipolato. Occorre quindi che la trascrizione venga effettuata alla presenza del magistrato, al fine di evitare omissioni o interpretazioni errate da parte del cancelliere.

Proponiamo inoltre che, una volta eseguita la trascrizione della registrazione, si effettui il processo verbale, cui deve essere allegata la registrazione, e che il verbale stesso sia depositato presso la cancelleria o presso la segreteria, a seconda che il magistrato sia il pubblico ministero o il giudice istruttore, entro cinque giorni dall'effettuazione, in modo che l'imputato ne abbia conoscenza.

Tenga presente la Commissione che abbiamo volutamente escluso la facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni per la parte civile, in quanto ci sembra che ciò sia conforme alla normativa successiva circa l'esclusione delle registrazioni che riguardano fatti estranei al processo. Poiché in questa sede sono depositate tutte le trascrizioni senza aver stralciato le parti non interessanti ai fini dell'acquisizione delle prove, ci sembra giusto che di questi atti abbiano conoscenza esclusivamente l'imputato ed il difensore. Altrimenti avremmo l'estensione, sia pure parziale, a persone che, se anche interessate al processo, non sono interessate a conoscere fatti estranei al processo stesso.

Abbiamo previsto inoltre la facoltà per l'imputato e per il suo difensore di estrarre copia delle registrazioni, con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Con l'emendamento 4. 17 prevediamo l'aggiunta di un articolo 226-*quinquies*, relativo allo stralcio delle registrazioni estranee ai fini istruttori. Se fossero conservate, è evidente che chiunque potrebbe chiedere la copia dell'atto depositato, così, come succede oggi per tutti gli atti che vengono depositati negli archivi degli uffici giudiziari.

Inoltre, nel caso in cui attraverso queste registrazioni o intercettazioni telefoniche si raggiunga la prova per altri reati che non sono fra quelli previsti nel processo in corso,

ci pare giusto che questa parte debba essere stralciata e non utilizzata per indagare sull'accertamento di altri reati.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Riccio ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale sopprimere le parole da*: con riferimento solo ai seguenti reati *sino a*: col mezzo del telefono. (4. 25);

Sopprimere il primo comma dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale* (4. 1).

RICCIO PIETRO. L'emendamento 4. 25 si illustra da sè. Desidero invece osservare che nel testo del Senato, una volta autorizzata l'intercettazione, non vi era altro limite se non quello di farla registrare, o di procedere all'ascolto a porte chiuse. Con le limitazioni che si vogliono introdurre con l'emendamento 4. 15 dell'onorevole Assante si possono ricavare da queste intercettazioni elementi di prova in relazione al reato per il quale l'intercettazione è autorizzata; ma in questo modo mi sembra si arrivi a gravi limitazioni per la sicurezza del cittadino per quanto si riferisce a quel dovere fondamentale dello Stato di arrivare alla repressione del reato che sia obiettivamente esistente e in relazione al quale si abbiano prove della sua commissione da parte di certe persone.

Il divieto di utilizzare queste registrazioni regolarmente autorizzate pone una limitazione enorme al principio costituzionalmente sancito per cui la procura della Repubblica ha non solo il potere ma anche il dovere di perseguire una reato. A me sembra inoltre che in questo modo non si consenta il raggiungimento dello scopo del provvedimento, che è quello di impedire le intercettazioni abusive effettuate sia da parte dei cittadini singoli, sia da parte di organi pubblici.

Per quanto si riferisce in particolare all'emendamento 4. 1, è stato già rilevato nella relazione che procedere esclusivamente nei luoghi pubblici destinati a questo svolgimento è talvolta fisicamente impossibile oppure non conveniente per la tutela della riservatezza. Quindi questa sarebbe una menomazione alla riservatezza che ci si propone di tutelare con questa normativa. Caso per caso, il magistrato dovrebbe dunque stabilire il luogo in cui l'intercettazione dovrà svolgersi, se in un pubblico locale o nei locali della procura della Repubblica, oppure su un mezzo semovente perché ritenuto più idoneo alla esecuzione dell'operazione ed alla tutela della riservatezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Reggiani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale con il seguente:*

« Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio della procura della Repubblica ovvero in un impianto telefonico di pubblico servizio » (4. 9).

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole Lino Vitale ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale con il seguente:*

« Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio appositamente allestito della procura della Repubblica o in un impianto telefonico di pubblico servizio » (4. 2).

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale, dopo le parole*: presso uffici o impianti telefonici di pubblico servizio *aggiungere le altre*: salvo diversa disposizione del magistrato. (4. 10).

MUSOTTO. Credo che l'emendamento dell'onorevole Coccia sia collegato al nostro. Il testo approvato dal Senato stabilisce che le intercettazioni debbano essere effettuate esclusivamente presso impianti telefonici di pubblico servizio: l'emendamento 4. 16 del collega Coccia, invece, prevede che l'operazione debba essere eseguita presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica. Si proporrebbero qundi due soluzioni, che sono quelle prospettate appunto dal testo in discussione e dall'emendamento Coccia. Quest'ultimo si fa carico anche della esigenza formulata dal collega Pietro Riccio, che cioè l'intercettazione avvenga sotto il controllo della autorità giudiziaria, per garantirne la serietà. Questa esigenza, d'altra parte, è espressa anche in una sentenza della Corte costitu-

zionale. Ora, nel caso in cui non si possa dar luogo ad intercettazioni presso gli uffici della procura della Repubblica, io, ferme restando le disposizioni dell'articolo 226-*quater*, primo comma, proporrei di aggiungere anche la dizione « salvo diversa disposizione del magistrato ». In tal modo, il magistrato avrebbe possibilità di controllo, e sarebbe salvaguardata la possibilità di effettuare le intercettazioni presso un impianto pubblico (sempre sotto il controllo del magistrato) qualora non fosse possibile disporre dell'impianto di pubblico servizio o degli uffici della procura della Repubblica. Verrebbero pertanto ad essere risolte le questioni tecniche e giuridiche. Desidero precisare infine che anche gli emendamenti dei colleghi Reggiani e Lino Vitale operano sullo stesso piano e con gli stessi scopi.

PRESIDENTE. L'onorevole Patriarca ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Coccia 4. 16, aggiungere le parole: ovvero, ove ciò non sia tecnicamente possibile, presso impianti telefonici di pubblico esercizio (0. 4. 16. 1).

PATRIARCA. Tale subemendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 226-ter *del codice di procedura penale, le seguenti parole*: e si sia proceduto alla comunicazione giudiziaria nei confronti degli indiziati. (4. 26).

LA LOGGIA. I commissari senza dubbio ricorderanno come da molto tempo in questa sede si conduca una battaglia tendente ad individuare le finalità della comunicazione giudiziaria. Su questo argomento furono pure svolti ampi dibattiti in occasione dell'esame della legge relativa alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva. In quel provvedimento fu inserita una modifica al sistema delle comunicazioni giudiziarie, una modifica che non intaccava la sostanza dell'istituto, il quale, a suo tempo, era nato a garanzia dei cittadini nei confronti dei quali si potesse concretare, per indizi sufficienti, un'ipotesi di reato. La disciplina di questo istituto, inoltre, dovrebbe anche impedire che la comunicazione venga a conoscenza, in determinati casi, della pubblica amministrazione da cui l'imputato dipende, con conseguenze sull'andamento dei rapporti di pubblico impiego che è facile immaginare. Il mio emendamento tende a far sì che l'intercettazione telefonica sia effettuata soltanto nei confronti del cittadino che abbia ricevuto la comunicazione giudiziaria, che cioè sia venuto a conoscenza, attraverso determinate vie, del fatto di essere sottoposto ad indagine.

MANCO. Come ci si dovrebbe regolare allora nel caso di un cittadino che debba essere sottoposto ad intercettazione, pur non essendo imputato di alcun reato ?

LA LOGGIA. Se l'intercettazione potesse essere eseguita anche nei confronti di chi non abbia ricevuto l'avviso di reato, l'istituto della comunicazione giudiziaria non avrebbe più alcuna utilità. L'avviso giudiziario avverte sempre l'indiziato che nei suoi confronti si indaga: io mi domando per quale motivo questo istituto non debba essere applicato anche nei casi di una indagine così delicata qual è quella condotta tramite le intercettazioni telefoniche.

Mi domando se ci sia una diversità tra le varie forme di indagini, anche perché in altri casi l'invio della comunicazione giudiziaria è regolarmente praticato. Pertanto ritengo che questo principio generale valga anche nel provvedimento in discussione.

Del resto, se la Corte costituzionale ha ritenuto possibile la effettuazione delle intercettazioni telefoniche senza avviso di reato, spetta a noi legislatori decidere se l'intercettazione telefonica si possa effettuare nei confronti di chiunque, anche se non sia formalmente indiziato di reato.

PRESIDENTE. A causa dell'assenza del presidente Reale, questa mattina mi trovo a ricoprire la duplice veste di presidente e di relatore; pertanto do lettura di alcuni emendamenti e subemendamenti che recano la mia firma:

All'emendamento Felisetti 4. 8, sostituire, al primo comma, la parola: assoluta *con le altre:* insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, *e sopprimere il secondo comma* (0. 4. 8. 1);

All'emendamento Assante 4. 14, al primo comma aggiungere, dopo la parola: autorizzazione *le altre*: prevista nel precedente articolo (0. 4. 14. 1);

All'emendamento Assante 4. 14, al primo comma sopprimere la parola: dettagliatamente (0. 4. 14. 2);

All'emendamento Assante 4. 14, al primo comma sopprimere la parola: telefoniche (0. 4. 14. 3);

All'emendamento Assante 4. 14, al secondo comma, sopprimere la parola: inoltre (0. 4. 14. 4);

All'emendamento Assante 4. 14, al secondo comma, sostituire la parola: potrà *con la parola*: può (0. 4. 14. 5);

All'emendamento Assante 4. 14, al secondo comma, sopprimere le parole: e non sia mutato il titolo del reato per il quale l'intercettazione è disposta (0. 4. 14. 6);

All'emendamento Assante 4. 14, al terzo comma, sopprimere le parole: e dettagliata (0. 4. 14. 7);

All'articolo 4, dopo l'ultimo comma dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, aggiungere il seguente*: Il procuratore della Repubblica, o in caso di istruttoria formale, il giudice istruttore, dispone con provvedimento motivato lo stralcio dal procedimento e la distruzione di tutti gli atti che si riferiscono ad intercettazioni, notizie, immagini viziate di nullità a' termini dei precedenti commi. Il processo verbale delle operazioni relative viene conservato nell'archivio dell'ufficio. (4. 23);

All'articolo 4, aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 226-ter *del codice di procedura penale, le parole*: e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello. (4. 24);

All'emendamento Assante 4. 15, al terzo alinea, sostituire le parole: e di estrarre copia anche di queste ultime, con trasposizione su nastro magnetico o su disco *con le seguenti:* Dopo cinque giorni dalla comunicazione il procuratore della Repubblica, o in caso di istruttoria formale il giudice istruttore, procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni o conversazioni nonché dei verbali o parte di essi estranei ai fini istruttori nei modi e nelle forme previste dall'articolo 226-*bis*. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate per indagare o perseguire fatti diversi e meno gravi di quelli per i quali si procede. *Conseguentemente, sostituire l'ultimo alinea con il seguente*: Il giudice dispone, con le forme, i modi e le garanzie previste dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate rilevanti ai fini istruttori. I difensori possono estrarre copia delle registrazioni, anche con trasposizione su nastro o disco magnetico. (0. 4. 15. 1).

Prima di tutto desidero dire che mi asterrò dall'illustrazione dei subemendamenti testé letti, che in sostanza sono un modo di esprimere il parere sugli emendamenti cui si riferiscono. È chiaro che mi dichiaro favorevole agli emendamenti 4. 8, 4. 14 e 4. 15, a condizione che siano accettati i miei subemendamenti.

Ritengo invece di dover illustrare i miei due emendamenti principali all'articolo 4, e precisamente il 4. 23 e il 4. 24.

Il primo emendamento si rifà sostanzialmente ad una osservazione che avevo formulato nel corso della discussione sulle linee generali e alla quale hanno aderito tutti coloro che sono intervenuti, anche se in effetti nessuno l'ha tradotta in concreti emendamenti.

In sede di discussione sulle linee generali ho affermato che il testo del Senato è largamente lacunoso in quanto non prevede le modalità di stralcio dagli atti delle intercettazioni abusivamente raccolte. Il prevedere solo una lettura a porte chiuse di atti che possono ledere la riservatezza di altre persone porta implicitamente ad ammettere che tutte le intercettazioni devono essere sottoposte al giudice del dibattimento. Questi dovrebbe poi non tenere conto di quelle che sono state raccolte in modo irregolare.

La conseguenza ovvia è che, siccome vige il principio del libero convincimento del magistrato, quando il giudice del dibattimento avrà preso conoscenza di intercettazioni telefoniche dalle quali risulti una responsabilità, potrà in termini teorici dichiarare che non ne tiene conto nella sentenza, ma, di fatto, questi elementi avranno influito sul suo convincimento.

Allora il mio emendamento 4. 23 propone che lo stralcio, per la distruzione, delle intercettazioni abusivamente raccolte sia effettuato dal procuratore della Repubblica o, in caso di istruttoria formale, dal giudice istruttore, in modo che si escluda la conoscenza degli atti da parte del giudice del dibattimento.

ASSANTE. Tutto ciò dovrebbe avvenire prima o dopo il deposito ?

PRESIDENTE. Dovrebbe avvenire prima del deposito per l'estrazione di copie. Dichiaro fin d'ora all'onorevole Assante, che se ritiene di presentare un subemendamento in cui si preveda, prima dello stralcio e della distruzione, di sentire le parti, non ho alcuna obiezione pregiudiziale.

Vorrei però richiamare l'attenzione dell'onorevole Assante sul fatto che l'ipotesi prevista nel mio emendamento 4. 23 è in una certa misura diversa da quella regolamentata dal suo emendamento 4. 17, in quanto quest'ultimo si riferisce a comunicazioni estranee ai fini istruttori, mentre io penso alle registrazioni abusivamente raccolte.

Supponga, ad esempio, che, disposta l'intercettazione telefonica di un imputato, si intercetti una telefonata che costui fa al proprio difensore in quanto l'addetto alla registrazione non conosce il difensore.

MANCO. Che differenza esiste tra l'emendamento 4. 23 e quello dell'onorevole Felisetti 4. 8?

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Felisetti sancisce la nullità, ma non dispone che gli atti nulli siano sottratti al dibattimento.

È questa la differenza fondamentale.

MANCO. Se sono nulli, sono nulli. A me l'emendamento 4. 23 sembra una ripetizione della stessa disposizione contenuta nell'emendamento 4. 8.

PRESIDENTE. Nella mia proposta è il giudice istruttore che ordina lo stralcio, mentre nella seconda ipotesi al giudice del dibattimento, anche se viene accolto l'emendamento dell'onorevole Felisetti, resta la possibilità di dichiarare la nullità di determinati atti dopo averne preso conoscenza e dopo che essi hanno influito sul suo libero convincimento.

Non ritengo di dover dedicare particolare illustrazione all'emendamento 4. 24 che, nella sua chiarezza letterale, si presenta da sé.

ACCREMAN. Non interverrò sui molti emendamenti presentati, se non incidentalmente, perché ho chiesto la parola per svolgere alcune considerazioni in ordine all'intero articolo 4.

Dirò subito, però, che gli emendamenti Felisetti che si muovono sulla linea dell'articolo aggiuntivo 2-*bis* preferirei fossero anch'essi accantonati. Non mi sembra inoltre grammaticalmente giusta la dizione « con riferimento » usata al primo comma dell'articolo 226-*bis*, laddove si dice che la polizia giudiziaria può essere autorizzata ad impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche « con riferimento » solo ai reati appresso indicati.

Per quanto riguarda la sostanza dell'articolo 226-*bis* e relativamente ai reati in ordine ai quali, quando si ricerca la prova, può aver luogo l'intercettazione, noi siamo favorevoli a che non tutti i reati siano assoggettabili a tale intervento e siamo convinti che quelli di competenza pretorile debbano essere esclusi da tale ambito. Siamo tuttavia favorevoli ad aggiungere, come propone l'onorevole Felisetti, i reati di ingiuria e di minaccia a quelli di molestia e di disturbo, anche se di competenza pretorile.

Quanto ai reati concernenti gli stupefacenti, vorrei osservare che bene ha fatto il Senato a specificare i casi di produzione, commercio e impiego di tali sostanze e lo ha fatto non a caso, dal momento che – e il ministro lo sa bene – esiste un movimento dottrinario e penalistico che tendè a stabilire che la detenzione di stupefacenti costituisce un tipo di reato anziché un altro. Non dobbiamo pertanto andare all'indietro rispetto alle acquisizioni cui stiamo arrivando e sono contrario, perciò, all'emendamento Felisetti che propone la soppressione delle parole « la produzione, il commercio e l'impiego di » al n. 2 dell'articolo 226-*bis*.

Siamo favorevoli, invece, alla dizione usata dal Senato per quanto riguarda i reati concernenti le armi e le sostanze esplosive – e l'altro ramo del Parlamento, in questo caso, non ha operato specificazioni – mentre nutriamo qualche perplessità sulla previsione dei reati di contrabbando fra quelli per i quali la polizia giudiziaria può procedere ad intercettazione. Il reato di contrabbando spesso è un reato minimo (tra l'altro nella dizione « contrabbando » a volte si comprendono delle... sciocchezze) e pertanto mi sembra che esso debba essere escluso dalla previsione normativa. Sarebbe semmai opportuno far rientrare nel novero dei reati in ordine ai quali può essere autorizzata l'intercettazione quelli relativi all'incolumità pubblica.

Sull'ultima parte dell'articolo 226-*bis* io sono perfettamente d'accordo con l'opinione che ha avanzato il relatore in sede di illustrazione del suo ultimo emendamento. Non basta infatti che si dichiari nulla e priva di effetti giuridici un'acquisizione materiale, consentendo viceversa che essa operi mental-

mente nel giudice. E su questo non una parola di più rispetto a quanto detto dall'onorevole Castelli.

Farei ora presente una distinzione che, a mio modo di vedere, è necessario operare. La illegalità dell'intercettazione può comparire al giudice in due momenti, sia esso pubblico ministero o giudice istruttore: può comparire prima ancora che abbia avuto luogo lo sviluppo dell'intercettazione stessa e può comparire dopo che tale sviluppo ha avuto luogo. Andando avanti sulla linea che precisava il relatore, io credo che bisognerebbe stabilire che, accertata l'illegalità prima ancora che l'intercettazione abbia avuto luogo, l'intercettazione stessa non debba avvenire; se, viceversa, essa è già avvenuta e se ne accerti l'illegalità, deve essere distrutta.

MUSOTTO. Questo sarebbe un fatto grave; io penso che l'intercettazione possa non essere presa in considerazione, ma non debba essere distrutta.

ACCREMAN. Mi sembra che in tal senso si sia espressa anche la Corte costituzionale. In questo caso perciò l'intercettazione non solo deve essere nulla e priva di effetti giuridici, ma deve essere anche distrutta.

LOSPINOSO SEVERINI. E se attraverso quell'intercettazione si perviene ad una *notitia criminis* ?

ACCREMAN. Questo è un altro caso: io ho fatto l'ipotesi relativa al reato per il quale si sta intercettando. Altra interpretazione si può dare, forse, nel caso in cui si acquisisca una *notitia criminis* con un'intercettazione effettuata nei confronti di altri. Sarei però anche per questa ipotesi dell'idea che non se ne debba tener conto, se è stata effettuata illegittimamente.

LOSPINOSO SEVERINI. Il dettato costituzionale reca il principio della nullità, non quello dello stralcio.

ACCREMAN. L'intercettazione eseguita illegalmente in riferimento ad un processo deve essere distrutta, a nostro modo di vedere. Nell'ipotesi in cui da tale intercettazione emerga una *notitia criminis*, una cosa è pensare che tale notizia abbia per effetto l'inizio di un procedimento per l'accertamento di un reato, altra cosa è pensare che possa essere acquisita nel procedimento stesso come prova. Questa seconda possibilità, d'altra parte, è esclusa dall'articolo 25 della Costituzione.

Vorrei poi rilevare che, secondo il penultimo capoverso dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale, il magistrato dispone la trascrizione della registrazione; secondo l'ultimo capoverso, la trascrizione deve essere eseguita sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario, eventualmente assistiti da esperti nominati dal giudice. È chiaro che per la prima volta trasformiamo il cancelliere in un « acquisitore di prova » nel processo penale, perché fino ad oggi non ha avuto questa funzione secondo il codice di procedura penale. Quanto alla disposizione secondo cui l'acquisizione della prova deve avvenire sotto la sorveglianza del giudice, vorrei rilevare che per sviluppare alcune intercettazioni occorrono diverse ore, e non so come il magistrato possa assicurare la sua presenza. Questa norma, pertanto, dovrebbe essere modificata..

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole La Loggia, intanto vorrei far presente che finora abbiamo parlato di intercettazione come se fosse un mezzo di prova esclusivamente propedeutico allo sviluppo dell'azione penale vera e propria; ma non sempre è così, perché, ad esempio, un'intercettazione telefonica nei confronti di terzi testimoni potrebbe essere ordinata dal giudice del dibattimento. È evidente che in questo caso dovrebbe essere valutata dalle parti che sono nel processo, come avviene per gli altri tipi di prova. Questo è uno dei princìpi sacrosanti stabiliti con la riforma del codice di procedura penale.

Secondo l'emendamento La Loggia, l'intercettazione telefonica può essere effettuata, ma solo dopo che all'interessato sia stata data comunicazione giudiziaria che si procede contro di lui. Siamo proprio su un terreno scottante, perché, da un lato, se si effettua l'intercettazione telefonica nei confronti di una persona, ciò significa che vi è un sospetto, un indizio a carico di tale persona; d'altro lato, se vi è un sospetto o un indizio a carico di una persona, questa deve essere avvertita, non che si effettuerà un'intercettazione telefonica, ma che si procederà contro di lei.

Di fronte a questo problema, sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento La Loggia, però i colleghi potrebbero essere di opinione diversa. Poiché siamo in presenza di un punto cruciale, forse sarebbe opportuno sospendere la discussione per consentire un maggiore approfondimento.

Per quanto mi riguarda, ripeto, sarei favorevole alla soluzione formulata dall'onore-

vole La Loggia. Perché altrimenti cade il principio in base al quale non si può procedere contro l'indiziato del reato se non gli si è data comunicazione giudiziaria che si procede contro di lui.

Non dobbiamo ritenere che l'intercettazione telefonica sia il « toccasana » della prova privata; dobbiamo sempre avere presente il diritto alla difesa del cittadino sancito dalla Costituzione. Tutti sanno, ad esempio, che l'uso della violenza, ad un certo livello, obbliga le persone quasi sempre a dire la verità; ma dovremmo forse dire che la tortura è un mezzo ideale per estorcere confessioni ?

MAZZOLA. Non intendo soffermarmi su tutti gli emendamenti presentati. Per quanto riguarda gli emendamenti collegabili all'articolo 2-*bis*, mi associo alla richiesta di accantonamento per pervenire ad un esame più approfondito. Circa l'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia debbo invece esprimere le mie perplessità; a questo proposito faccio rilevare che occorre considerare l'ipotesi in cui l'intercettazione è ritenuta necessaria dal magistrato per svolgere indagini in un procedimento diretto contro ignoti, nei casi, ad esempio, di sequestri di persona, di traffico di stupefacenti, quando – cioè – non è identificato un indiziato di reato, ma esiste l'esigenza di autorizzare la polizia giudiziaria al controllo telefonico di locali pubblici o di persone che possono rappresentare il mediatore. Con l'emendamento proposto dall'onorevole La Loggia rischiamo di comprimere, in modo sbagliato, dei casi di intercettazione telefonica che possono consentire l'avvio di indagini; in certe ipotesi, infatti, può esservi la necessità di un controllo senza che sia possibile fare la comunicazione giudiziaria.

Ci siamo battuti sempre per la difesa della sfera dei diritti di libertà, ma occorre anche difendere la sfera dei diritti della comunità, altrimenti viene a crearsi uno squilibrio nella normativa penale.

RICCIO PIETRO. Mi trovo concorde con quanto affermato dall'onorevole Mazzola. Sono cioè esplicitamente contrario all'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia. Non so se passerà il mio emendamento. ma penso che questo problema della comunicazione giudiziaria potrebbe trovare collocazione nello spirito del mio emendamento.

A me sembra infatti, come dice l'onorevole Mazzola, che l'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia – così come è formulato – arrivi a trasformare, attraverso le intercettazioni, un delitto puro e semplice in un delitto di cui l'autore è noto. La riservatezza. allora, secondo lo spirito della legge, può essere violata per la persecuzione della criminalità.

Io ritengo che non si debba assolutamente prescindere dalla comunicazione giudiziaria, ma soltanto quando l'autore del reato sia noto, non prima.

Per quanto poi concerne l'utilizzazione delle intercettazioni, le affermazioni dell'onorevole Accreman non mi sembrano completamente fondate: la Costituzione stabilisce la tutela della riservatezza di coloro che si scambiano opinioni, ma non impedisce che questi soggetti possano anche fare riferimento, nel corso delle loro conversazioni, a responsabilità criminose di terze persone. In questo caso, pertanto, il terzo incolpato non ha diritto alla riservatezza: cioè hanno diritto alla tutela costituzionale solo coloro che esprimano le loro opinioni, mentre non possono godere dello stesso diritto coloro che siano oggetto di queste conversazioni, per cui tutti gli elementi che vengono acquisiti a carico di queste persone debbono costituire oggetto di valutazione.

Per questi motivi mi dichiaro quindi contrario all'emendamento del relatore, perché l'avvenuta registrazione è un fatto storicamente esistente che non si può distruggere.

L'articolo in discussione stabilisce che il giudice non possa tener conto delle registrazioni, però il magistrato, nonostante la nullità, ne tiene ugualmente conto: e ciò – bisogna riconoscerlo – è molto grave, perché in tal modo le sentenze vengono pronunziate sulla base delle opinioni personali del giudice.

MANCO. Non so fino a che punto noi dobbiamo ritenerci vincolati alle sentenze della Corte costituzionale, perché mi rendo conto che la situazione si fa sempre più difficile. In particolare, mi riferisco agli emendamenti presentati dal relatore e dall'onorevole Felisetti in rapporto all'abbandono totale, dal punto di vista documentale (e quindi materiale), dei risultati delle intercettazioni telefoniche. Il problema della nullità non ha nulla a che fare con lo stralcio, nemmeno dal punto di vista logico. Si vuole lo stralcio perché il magistrato non riesca, nonostante la nullità degli atti, ad avvertire in maniera naturale, istintiva, alcuni elementi relativi al processo, dai quali possa trarre frutto. Ma in realtà non si può evitare o distruggere questo fatto psicologico e spirituale.

Quindi lo stralcio ha un significato dal punto di vista psicologico, non sul piano formale: sotto questo profilo, invece, si può ottenere qualche risultato con la nullità degli atti, già prevista dal nostro codice, che io ritengo abbia diritto di ingresso in questa normativa.

Vorrei poi pregare la presidenza di inserire a questo punto un mio articolo aggiuntivo 6-*bis*, perché mi sono accorto che esso dovrebbe essere esaminato in questo contesto. Vorrei poi chiedere la sospensione della discussione, poiché noi stiamo discutendo della data di applicazione del provvedimento, cioè di un argomento che lo investe nella sua interezza.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, a termine di regolamento non posso sospendere la seduta mentre un oratore sta parlando, per cui la prego di proseguire nel suo intervento.

MANCO. Con l'emendamento 6. 0. 1 avevo proposto di aggiungere, dopo l'articolo 6, un articolo 6-*bis* così formulato: « La presente legge ha esclusivo riferimento ai procedimenti giudiziari che iniziano successivamente all'entrata in vigore della legge stessa ». In virtù di tale disposizione il provvedimento non opererebbe per i processi in corso. Io mi rendo conto degli adempimenti relativi alla sentenza della Corte costituzionale, però non è ancora perfettamente noto il pensiero del gruppo del MSI-destra nazionale intorno a questo provvedimento. Quest'ultimo potrà anche essere da noi votato favorevolmente, sempre che esso non appaia (dobbiamo anche renderci conto di questa possibilità) una forma legale di sanatoria nei confronti di situazioni processuali clamorose. È inutile che io faccia riferimenti specifici: tutti sappiamo perfettamente (lo dico con la responsabilità necessaria) che sono in atto grossissimi processi la cui istruttoria fa perno intorno a delle intercettazioni telefoniche. Noi non possiamo venir meno alla nostra responsabilità di parlamentari che ci impone di consentire che questi processi facciano luce su certe verità, tenendo conto di quelli che sono gli elementi acquisiti. Dobbiamo stabilire quindi che questa legge operi *ex nunc*, per i processi che iniziano ora, ma non possiamo impedire che alcune prove siano raggiunte attraverso certe intercettazioni. Non dobbiamo dare alla pubblica opinione l'impressione di voler sanare una situazione di illegalità.

Per quanto concerne il problema della nullità attendo di conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo per capire la differenza che c'è tra lo stralcio e la nullità intesa in senso giuridico. Non vedo come lo stralcio possa impedire al magistrato di formarsi quel libero convincimento a cui prima abbiamo fatto cenno.

All'onorevole Gargani desidero dire che non serve a nulla nemmeno la soluzione che introduce l'emendamento dell'onorevole Castelli. Perché con lo stralcio non si risolve il problema, che nasce dal fatto che il magistrato comunque è a conoscenza di quelle notizie.

Cerchiamo per lo meno di essere logici. Io mi rendo conto delle considerazioni e delle osservazioni che vengono formulate dall'onorevole Accreman e da altri colleghi. A questo punto si pongono dei problemi drammatici, ecco perché chiedevo una pausa di riflessione.

COCCIA. Per alcuni aspetti si tratta di opinioni personali del collega Accreman.

MANCO. Devo dire che propendo per quella parte della dottrina che ritiene che la prova possa scaturire anche da un fatto illecito, anche se il provvedimento in discussione appare ispirato a quell'altra parte della dottrina che ritiene che tutto ciò che proviene da una fonte illecita – e quindi anche le intercettazioni telefoniche non autorizzate dal magistrato – nel suo complesso è un fatto illecito.

Poniamo il caso che in una intercettazione telefonica, disposta nel corso di un processo per rapina, venga alla luce un'altra *notitia criminis*; a questo punto altri colleghi affermano che si può tenere conto di quest'ultima notizia per fare luce su un altro delitto. Io ritengo che vi sia una contraddizione, in quanto una soluzione del genere potrebbe essere condivisa da me, che propendo per quella parte della dottrina a cui prima facevo riferimento, mentre per coloro che ritengono che quell'attività intercettatoria sia nulla dal punto di vista giuridico, anche la *notitia criminis* non può considerarsi valida.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole La Loggia, devo dire, con estrema cortesia, che pecca di ingenuità intellettuale, soprattutto di un eccesso di zelo nel difendere i diritti dei cittadini. La intercettazione telefonica non è fatta per l'indiziato di reato; dobbiamo partire dal presupposto che la intercettazione telefonica non è una attività fatta unicamente in funzione di un

processo e quindi di un reo, di un indiziato o di un imputato. Se partisse da questo principio avrebbe ragione l'onorevole La Loggia.

LA LOGGIA. È la Costituzione che parte da questo principio.

MANCO. L'autorità giudiziaria ha funzioni tali che possono prescindere dalla individuazione di un imputato, di un indiziato o di un reo.

GARGANI. Questo è un errore.

MANCO. Non ritengo sia un errore. Una certa dose di logicità deve sorreggere ciò che facciamo. La decisione legislativa che stiamo prendendo è in funzione della volontà di escludere, ai fini dell'accertamento della verità, prove che possono essere frutto di intercettazioni illecite. L'intercettazione è uno degli elementi che servono ad accertare la verità, indipendentemente dall'esistenza fisica di un indiziato di reato. Non mi nascondo, in proposito, che possono sorgere delle perplessità e dei pericoli. Quali? Supponiamo, ad esempio, che il magistrato ordini l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche di un personaggio che in un determinato processo « non c'entra nulla »; supponiamo ancora che, ad un certo momento, in virtù delle conversazioni intercettate tale personaggio finisca per diventare imputato: sorgerebbe allora l'ipotesi – cui si riferiva l'onorevole Accreman – di una situazione processuale nuova, in base alla quale, a rigore, l'individuazione di una responsabilità non dovrebbe essere ritenuta valida. Secondo me, invece, quella *notitia criminis* deve avere piena cittadinanza nel processo.

Quale potrebbe essere una soluzione di compromesso? Che l'onorevole La Loggia presenti un emendamento in cui si confermi l'obbligo di inviare l'avviso di reato, ad eccezione dei casi in cui il magistrato ritenga di intercettare i telefoni di altre parti del processo.

Io mi batterò per quanto concerne la questione delle pene e dei reati, mentre sono d'accordo con l'onorevole Accreman per escludere i reati di contrabbando dalla lista indicata all'articolo 226-*bis*. Non vorrei però che dimenticassimo l'articolo 318 del codice penale, relativo alla corruzione per atti d'ufficio. Un giudice che si trovi di fronte ad un siffatto reato di corruzione non potrebbe, in base al testo in discussione, autorizzare l'intercettazione, nemmeno se vi sia stata una formale imputazione. In tal modo voi date l'impressione che anche in questo caso (come analogamente è avvenuto per il progetto di legge riguardante il finanziamento dei partiti) stiate facendo, anziché una legge, una sanatoria di comportamenti illeciti che hanno dato luogo ad importanti procedimenti giudiziari. In fondo sono questioni, queste, che pendono dinanzi al Parlamento da molti anni e, stranamente, vengono affrontate solo quando nel paese succede qualcosa di grave che le richiama alla memoria.

Il reato di corruzione che, specie in questo momento, è uno dei più impegnativi e preoccupanti, voi lo sottraete al magistrato, impedendogli di autorizzare l'intercettazione.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO